

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 507

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VACCARO

Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di esenzione dalla denuncia di inizio attività per gli interventi volti all’installazione degli impianti destinati alla produzione di acqua calda sanitaria

Presentata il 25 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce allo scopo di consentire la semplificazione e lo snellimento degli adempimenti da eseguire nell’esecuzione di una determinata attività edilizia: nella fattispecie si pone l’accento sull’esecuzione degli interventi per l’installazione degli impianti destinati alla produzione di acqua calda sanitaria.

L’obiettivo è dunque permettere che tali interventi possano rientrare nel novero delle attività edilizie libere, con la conseguente possibilità di essere eseguiti senza l’avvio della prescritta procedura amministrativa della dichiarazione di inizio attività. Tale procedura, regolamentata dagli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è lo strumento utilizzato dalla pubblica amministrazione per esercitare un ruolo di vigilanza sull’attività edilizia svolta sul proprio territorio.

Con l’approvazione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, taluni interventi — ivi compresi l’apertura di porte interne, lo spostamento di pareti interne e l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno — sono stati già trasformati in « attività edilizia libera » (articolo 5 del citato decreto-legge, che sostituisce l’articolo 6 del menzionato testo unico). La presente proposta di legge, fatte

salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vuole aggiornare il suddetto elenco degli interventi eseguibili

senza titolo abilitativo, includendo fra di essi anche gli interventi volti all'installazione di nuovi impianti destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, alimentati con pompe di calore elettriche o a gas, ovvero, da fonte solare o geotermica; *conditio sine qua non* al fine di godere dell'agevolazione amministrativa: l'intervento dovrà essere eseguito da installatori qualificati. La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-ter*) gli interventi volti all'installazione, realizzata da installatori qualificati, di nuovi impianti destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, alimentati con pompe di calore elettriche o a gas, ovvero alimentati con fonte solare o geotermica ».

ART. 2.

1. Dall'attuazione della lettera *e-ter*) del comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00



17PDL0003520